

COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA
REGOLAMENTI



REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI
E DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28.03.2012




CAVENAGO DI BRIANZA

Comune di Cavenago di Brianza

Provincia di Monza e Brianza

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLE SALE GIOCHI
E DEGLI APPARECCHI DI
INTRATTENIMENTO E SVAGO***

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 7 in data 28.03.2012



**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI
E DEGLI APPARECCHI DI
INTRATTENIMENTO E SVAGO**

approvato dal Consiglio Comunale con del. n. del

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI E DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 - PRINCIPI GENERALI
- ART. 3 - DEFINIZIONI
- ART. 4 - DURATA ED EFFICACIA DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 5 - REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ
- ART. 6 - RAPPRESENTANZA
- ART. 7 - SOSPENSIONE DELL' ATTIVITÀ
- ART. 8 - CESSAZIONE DELL' ATTIVITÀ
- ART. 9 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 10 - GIOCHI D'AZZARDO
- ART. 11 - UTILIZZO DEGLI APPARECCHI
- ART. 12 - INFORMAZIONE AL PUBBLICO

TITOLO II - DELLE SALE GIOCHI ED ESERCIZI ASSIMILATI

- ART. 13 - APERTURA, TRASFERIMENTO DI SEDE E VARIAZIONE DI SUPERFICIE DELLE SALE GIOCHI.
 - ART. 14 - AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI SALE GIOCHI
 - ART. 15 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALE GIOCHI
 - ART. 16 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
 - ART. 17 - TRASFERIMENTO DI SEDE DELLE ATTIVITÀ AUTORIZZATE
 - ART. 18 - SUBINGRESSO NELL'ATTIVITÀ DI SALE GIOCHI
 - ART. 19 - VARIAZIONE DI SUPERFICIE
 - ART. 20 - SORVEGLIABILITÀ ED ISPEZIONABILITÀ DEI LOCALI ADIBITI A SALE GIOCHI
 - ART. 21 - CRITERI GENERALI PER L'ORARIO DI ESERCIZIO
 - ART. 22 - OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI SUGLI ORARI
 - ART. 23 - ATTIVITÀ CONGIUNTA AD ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
 - ART. 24 - INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI E VIDEOGIOCHI
 - ART. 25 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI GIOCHI LECITI IN ESERCIZI COMMERCIALI
 - ART. 26 - ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI DI INTRATTENIMENTO
 - ART. 27 - NUMERO DI APPARECCHI INSTALLABILI
 - ART. 28 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
- TITOLO III NORME FINALI**
- ART. 29 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED ISPEZIONE
 - ART. 30 - SANZIONI
 - ART. 31 - RINVIO AD ALTRE NORME
 - ART. 32 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) le modalità di apertura, trasferimento di sede, variazione di superficie ed il subentro nella gestione di esercizi pubblici adibiti a sale pubbliche da gioco (c.d. sale giochi)
- b) la materia degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici per giochi da trattenimento e da gioco di abilità, in esercizi commerciali, circoli privati, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in altre aree aperte al pubblico e negli altri esercizi autorizzati ai sensi dell'art.86 e 88 del TULPS;
- c) l'attività di distribuzione e di gestione anche indiretta, di videogiochi di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS.



ART.2 – PRINCIPI GENERALI

1. La regolamentazione, nel rispetto della normativa nazionale, si attiene ai seguenti principi:
 - a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
 - b1. contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo;
 - b2. contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo;
 - b3. promuovere presso la popolazione una cultura positiva circa la funzione "sociale" di ogni forma di intrattenimento ludico e privilegiare pertanto i giochi che non prevedono la vincita di somme in denaro;
 - c) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
 - d) adeguamento degli esercizi esistenti alle disposizioni legislative vigenti;
 - e) trasparenza e qualità del mercato;
 - f) semplificazione dei procedimenti per le nuove aperture, subentri e trasferimenti di sede;
 - g) controlli e vigilanza.
2. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.
3. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:
 - a) dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
 - b) del decoro artistico ed architettonico del paese;
 - c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
 - d) della quiete della collettività.
4. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dell'Ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione.
5. Nel presente regolamento sono individuati i requisiti strutturali, urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di viabilità e traffico indispensabili per l'esercizio dell'attività.

ART.3 - DEFINIZIONI

1. Al fine del presente regolamento si considerano per:
 - a) apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) del TULPS: apparecchi idonei per il gioco lecito che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita e di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali
 - b) apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lett. b) del TULPS: apparecchi idonei per il gioco lecito che, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
 1. il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
 2. la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
 3. l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
 4. le specifiche di immutabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
 5. le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;



6. le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera

c) apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. a) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

d) apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. c) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

e) apparecchi e congegni diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS: gli apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o a gettone qualora non consentano alcuna vincita di premio, bensì il mero prolungamento dell'intrattenimento, suddivisi in sei sottocategorie dall'art. 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640:

a) biliardo e apparecchi similari;

b) elettrogrammofono e apparecchi similari;

c) calcio balilla, bigliardini e apparecchi similari;

d) flipper, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari;

e) congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi similari;

f) gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari.

f) apparecchi per il gioco d'azzardo: sono quegli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 dell'art. 110 del TULPS, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie;

g) esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS: ai fini del presente regolamento si considerano esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS i seguenti esercizi:

g.1. bar, caffè ed esercizi assimilabili;

g.2. ristoranti, fast food, osterie e trattorie;

g.3. stabilimenti balneari;

g.4. alberghi e locande;

g.5. sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi" ovvero pubblici esercizi nei quali i locali sono allestiti specificatamente per lo svolgimento dei giochi leciti e dotati di apparecchi di divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o jukebox;

g.6. circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R.

4/4/2001, n.235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;

g.7. agenzia di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

g.8. esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art. 88 del TULPS (es. tabaccherie...);

g.9. sale bingo, sale destinate al gioco di cui al D.M. Finanze 31/1/2000 n.29, autorizzate ai sensi dell'art.88 del TULPS.

h) per area di vendita si intende la superficie dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Non costituisce area di vendita quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi

i) tabella dei giochi proibiti: la tabella che deve essere esposta in luogo visibile nell'esercizio, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco vidimata dal Sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le



prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse

j) gestore: chi esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo;

k) esercente: il titolare di licenze di cui agli art. 86 e 88 del TULPS;

l) utente: il giocatore;

m) apparecchio o congegno: il complesso di dispositivi destinati al gioco, comprensivo tra l'altro della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio all'esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell'apparecchio;

n) giochi da tavolo: s'intendono per giochi da tavolo quelli tipo risiko, monopoli, scacchi, dama, ecc.;

o) area specificamente dedicata: area non contigua appositamente destinata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, perimetrata e segnalata;

p) apparecchi contigui: quelli non collocati su pareti contrapposte ovvero collocati sulla stessa parete o su pareti adiacenti non distanti fra loro almeno 1,5 metri

q) TULPS: Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 e successive modificazioni.

r) Ufficio competente: l'Ufficio comunale preposto al rilascio dell'autorizzazione per le sale giochi, individuato dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Cavenago di Brianza;

s) Responsabile dell'ufficio: il Responsabile dell'ufficio comunale preposto alla gestione delle sale giochi;

ART.4 - DURATA ED EFFICACIA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. I provvedimenti di polizia amministrativa, siano essi autorizzazioni od altri atti comunque denominati, sono personali e non possono essere trasmessi in alcun modo a terzi, né dar luogo a rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e si riferiscono esclusivamente ai locali in essi indicati.

2. Se non diversamente disposto da altre norme, hanno carattere permanente salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato.

3. Vengono adottati fatti salvi i diritti di terzi, verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

4. Ai sensi dell'art.9 del TULPS, oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

ART.5 - REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA

1. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività, il titolare di impresa individuale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11, 12 e 92 TULPS;

b) non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, né di essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

c) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" e succ. mod. (antimafia).

2. In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. n.252/98, art. 2, (AMMINISTRATORI, SOCI) devono essere in possesso dei requisiti morali di cui al precedente comma 1:

a) per le S.N.C.: tutti i soci

b) per le S.A.S. e le S.A.P.A.: tutti i soci accomandatari

c) per le S.P.A. e le S.R.L.: dall'amministratore unico oppure dal Presidente ed i Consiglieri del Consiglio di amministrazione.

3. Il possesso dei requisiti morali può essere prodotto mediante autocertificazione ai sensi dall'art.46, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

4. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione o della SCIA.

5. Il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente sono accertati, anche a campione, da parte dell'ufficio comunale competente.

ART.6 - RAPPRESENTANZA

1. Secondo quanto previsto dall'art. 93 del TULPS, il titolare della autorizzazione può condurre l'esercizio mediante un rappresentante. A tale scopo il titolare deve darne preventiva comunicazione scritta al Comune unitamente al consenso scritto del rappresentante.

2. Gli atti di consenso possono essere assunti davanti al personale dell'Ufficio comunale competente.

3. Il rappresentante deve essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare della autorizzazione.



4. Copia della comunicazione, vidimata dall'Ufficio comunale competente, andrà allegata al titolo autorizzativo.

ART.7- SOSPENSIONE DELL' ATTIVITA

1. Qualora il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili, decida di sospendere l'attività deve darne comunicazione all'Ufficio comunale competente indicando la data di inizio della sospensione ai fini della decorrenza del termine di validità dell'autorizzazione e depositando presso il medesimo Ufficio, l'autorizzazione stessa.

2. A seguito di comunicazione di riattivazione dell'attività, l'Ufficio comunale competente provvederà all'immediata riconsegna dell'autorizzazione.

ART.8 - CESSAZIONE DELL' ATTIVITA

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l'attività a qualunque titolo, deve trasmettere all'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'originale della autorizzazione stessa.

2. L'avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante, non esime il cedente dall'obbligo di comunicare la cessazione e restituire l'autorizzazione.

3. In caso di morte del titolare, l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta gli eredi.

ART.9 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile dell'Ufficio comunale competente procede alla revoca dell'autorizzazione se:

a. il titolare dell'autorizzazione perde i requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS;

b. il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attiva l'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;

c. ai sensi dell'art.99 del TULPS il titolare dell'autorizzazione, senza darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, sospende l'attività per un periodo superiore a 8 giorni;

d. l'esercizio non viene riattivato successivamente al periodo di sospensione comunicato, che comunque non può essere superiore a 3 mesi, salvo il caso di forza maggiore comprovato dall'interessato;

e. qualora venga meno la disponibilità dei locali e non venga richiesta l'autorizzazione al trasferimento entro 6 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;

f. nel caso in cui l'attività rimanga sospesa per un periodo superiore a dodici mesi, l'autorizzazione sarà revocata, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;

g. il locale perde i requisiti di sorvegli abilita richiamati dall'art. 153 del reg. di att. del TULPS o la conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e sicurezza; in tali casi, la revoca è preceduta da provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo da 3 a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;

h. il titolare dell'autorizzazione è recidivo o reitera le violazioni previste dall'art. 110 comma 9, del TULPS;

i. il titolare non osserva i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;

2. Le comunicazioni di cui all'art.19 della L. 241/90 di installazione di apparecchi in locali in possesso delle autorizzazioni di cui agli art. 86 e 88 del TULPS decadono d'ufficio se:

a) è revocata o dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli art. 86 e 88 del TULPS;

b) è trasferita di sede o di titolarità l'azienda oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del TULPS;

c) l'esercente perde i requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento.

3. Le segnalazioni e le autorizzazioni possono altresì essere revocate, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge n.241/1990, per reiterata violazione delle norme del presente regolamento ivi comprese quelle sul rispetto degli orari, dei turni di apertura o chiusura, quelle inerenti il divieto di fumo, per grave violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi o per le violazioni alle altre limitazione che la Pubblica Autorità ha stabilito nell'autorizzazione per ragioni di pubblico interesse.

4. Oltre a quanto previsto dall'art.100 nei quali il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini, il Questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio.

5. Ai sensi dell'art. 10 del TULPS le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

6. Ai sensi dell'art. 110 comma 10, se l'autore degli illeciti di cui al comma 9, dell'art. 110 del TULPS è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a trenta giorni e, in



caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni, ai sensi dell'art. 8 bis della Legge n.689/91, e revocata dal Sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del DPR n.616/77, e s.m.i.

7. Costituiscono casi di comprovata necessita e giustificato motivo di proroga:

- a) il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste di concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
- b) l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.

8. La revoca dell'autorizzazione deve essere sempre preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n.241/90.

ART.10 - GIOCHI D'AZZARDO

1. I giochi devono essere leciti.
2. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
3. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

ART.11 - UTILIZZO DEGLI APPARECCHI

1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare della relativa autorizzazione e tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:

- a) ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del TULPS relativamente agli apparecchi e congegni di cui al comma 6 dello stesso art.110 del TULPS;
- b) ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne, relativamente agli altri giochi presenti nell'esercizio;

2. Al fine di quanto previsto nei commi precedenti, l'esercente potrà richiedere l'esibizione di documenti di identificazione.

ART.12 - INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1. All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui al precedente art.11.

2. Deve essere esposto, in modo chiaro e ben visibile, un cartello per la limitazione dell'età di utilizzo a quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.

3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del TULPS devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

4. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 comma 8 del TULPS;

5. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 180 del regolamento di attuazione del TULPS, l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 20 e/o la segnalazione di cui all'art. 19, della L. n.241/90.

6. Nelle sale da biliardo deve essere altresì esposto in modo visibile, il costo della singola partita ovvero quello orario.

7. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 110 del TULPS, la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

8. Come disposto dall'art.18 del Reg. Att. TULPS le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana. E consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti; l'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.

9. L'esercente e tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura dell'attività con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno, che all'esterno del locale.

10. Nei locali in cui e vietato fumare, deve essere esposto il relativo cartello in posizione ben visibile, secondo prescrizione dell'art. 51, della Legge 16 gennaio 2003, n.3.

TITOLO II - DELLE SALE GIOCHI ED ESERCIZI ASSIMILATI

ART.13 - APERTURA, TRASFERIMENTO DI SEDE E VARIAZIONE DI SUPERFICIE DELLE SALE GIOCHI.

1. L'attività di sale pubbliche da gioco, e soggetta ad autorizzazione comunale, ai sensi della lettura congiunta dell'art. 86 del TULPS e dell'art. 19 del D.P.R. n.616/77.

2. L'apertura ed il trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco e soggetta a rilascio di autorizzazione, ai sensi dell'art.20, della Legge n.241/90.



3. Il subingresso nell'attività, l'ampliamento e la riduzione di superficie di una sala pubblica da gioco e l'installazione degli apparecchi da intrattenimento e svago negli esercizi di cui al successivo art.24 e soggetta a S.C.I.A. ai sensi dell'art. 19, della Legge n.241/90.
4. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere redatta utilizzando la procedura telematica indicata nel sito internet del Comune di Cavenago di Brianza e deve essere supportata dalla necessaria documentazione dalla quale risulti la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività.
5. L'attività di sale pubbliche da gioco deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, sulla rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi e del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, fatta comunque salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
6. L'attività di sale pubbliche da gioco deve essere esercitata in conformità a quanto previsto dall'art. 51, della Legge 16 gennaio 2003, n.3 sul divieto di fumo.
7. Nelle sale giochi e ammessa l'installazione di apparecchi televisivi.
8. Le attività complementari non potranno superare il 25% dell'intera superficie destinata a sala giochi.

ART. 14 - AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI SALE GIOCHI

1. Le sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti, (chiamate convenzionalmente "sale giochi") sono pubblici esercizi nei quali i locali sono allestiti specificatamente per lo svolgimento dei giochi leciti e dotati di apparecchi di divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box.
2. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di sale giochi deve presentare all'Ufficio comunale competente, specifica domanda di rilascio di autorizzazione, in carta resa legale, utilizzando la modulistica disponibile presso lo stesso ufficio comunale o nel sito internet del Comune di Cavenago di Brianza.
3. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
4. Le domande devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, oppure inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Per le domande presentate a mano, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione all'Ufficio Protocollo, per quelle inviate per mezzo del servizio postale, fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.
5. Nella domanda di rilascio devono essere indicate:
 - a) le generalità del richiedente:
 - se persona fisica: il nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale e l'eventuale partita IVA;
 - se persona giuridica o società: le generalità del legale rappresentante nonché la denominazione o ragione sociale della società, sede legale, numero di codice fiscale e l'eventuale partita IVA;
 - b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali di cui alla legge n.575/65 s.m.i e degli artt. 11, 12 e 92 del TULPS;
 - c) precisa ubicazione dell'esercizio e l'eventuale insegna; intendendo per tale, l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali o comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente l'esercizio;
 - d) dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime e limitazioni per le sale giochi di cui al successivo art.15;
 - e) dichiarazione di rispettare le disposizioni urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie, di polizia amministrativa locale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - f) la richiesta di rilascio di copia della tabella dei giochi proibiti vidimata dal comune al fine di adempiere alle previsioni di cui all'art. 110 comma 1 del TULPS e art. 195 di Reg. Att. TULPS
 - g) gli orari di apertura chiusura che si intende praticare;
 - h) l'impegno del richiedente, al rispetto del presente regolamento.
6. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n.445/2000, ovvero alla presenza del dipendente addetto.
7. Alla domanda contestualmente dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) fotocopia del documento di identità e, per i cittadini che non appartengono ad uno stato dell'Unione Europea, copia del permesso di soggiorno;
 - b) planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 con indicazione della superficie totale del locale in metri quadrati, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie relative



allo stato di fatto o al progetto dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio di cui al D.M. Interno 17/12/1992, n. 564, ai sensi dell'art.153 del Reg. Att. TULPS;

c) certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali
d) nei casi previsti dalla legge, certificato di prevenzione incendi o la relativa istanza da inoltrare o inoltrata al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

e) dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" sostituita dalla Legge n.46/90

f) certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi nella misura prevista dal successivo art.15;

g) planimetria contenente la verifica delle distanze dai luoghi sensibili e dagli altri esercizi similari;
h) relazione specifica sul traffico indotto;

i) documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di sala giochi. Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende: copia del contratto di affitto/locazione/comodato ecc. dei locali redatto con atto pubblico, o scrittura privata autenticata, o anche semplice scrittura privata purché accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscrittenti;

j) atto di nomina della persona eventualmente delegata allo svolgimento dell'attività, contenente i dati anagrafici della stessa, la fotocopia del documento di identità, nonché la firma di accettazione dell'incarico;

8. Prima del ritiro dell'autorizzazione devono essere presentati i seguenti documenti:

a) elenco contenente il numero e la descrizione del tipo dei giochi e dei videogiochi, in base alla classificazione in uso sulla base dei dati tecnici delle case produttrici dei medesimi nonché le copie dei nulla-osta rilasciati dall'A.A.M.S. per gli apparecchi installati;

b) relazione previsionale di impatto acustico di cui alla legge n. 447/95, alla legge regionale n. 13/2001 ed alla D.G.R. n. VII/8313 del 2002;

c) una marca da bollo da apporre sull'autorizzazione.

ART.15 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALE GIOCHI

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuove sale giochi e per il trasferimento di quelle esistenti, possono essere rilasciate nel rispetto dei seguenti criteri:

A) **DISTANZE:** l'insediamento di nuove sale giochi potrà avvenire solo ad una distanza di **almeno 500 metri** da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi destinati al culto, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, altri locali destinati all'accoglienza a carattere stabile o comunque continuativo di persone per finalità educative o socio assistenziali;

La distanza di **500 metri** è calcolata tenendo conto del percorso pedonale pubblico più breve (ivi comprese le strade private soggette a servitù di uso pubblico), compreso tra l'accesso principale su via pubblica della sala giochi e gli accessi su area pubblica di ciascun edificio di cui alla presente lettera, con attraversamento perpendicolare della strada. Ai fini di cui alla presente lettera si considerano sia i luoghi sensibili esistenti alla data di presentazione della domanda di autorizzazione per l'attività di sala giochi che quelli per i quali alla suddetta data sia stata presentata la relativa pratica edilizia.

Con proprio provvedimento motivato la Giunta comunale può individuare altri luoghi sensibili, tenuto conto dell'impatto delle attività di sala giochi sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

B) **CARATTERISTICHE DEI LOCALI:** I locali destinati a sala giochi devono avere le seguenti caratteristiche:

a. essere ubicati al piano terreno (non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati);
b. avere accesso diretto dall'area pubblica, ad eccezione di quelli insediati in centri commerciali o strutture polifunzionali;

c. avere una superficie minima di mq 100, al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso quali uffici o magazzino;

d. avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta;

e. essere dotati di idonei servizi igienici, preceduti da antibagno e distinti per maschi e femmine dei quali almeno uno accessibile per i portatori di handicap;

f. non essere ubicati in edifici di civile abitazione o direttamente confinanti;

g. rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità nonché qualsiasi altra norma vigente in materia

h. gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110 comma 6, del TULPS, devono essere collocati in aree specificamente dedicate e separate da quelle degli altri apparecchi di tipologia diversa;



i. in nessun caso e consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi. L'eventuale utilizzo di aree esterne per la collocazione di giochi può essere consentita soltanto per i giochi elettromeccanici per bambini. I locali oggetto dell'insediamento di sala giochi, nonché l'intero contesto immobiliare in cui sono inseriti, dovranno avere destinazione commerciale e/o artigianale, non ammettendosi forme promiscue in ambito residenziale.

C) DOTAZIONE DI STANDARD: L'insediamento di una sala giochi può avvenire in presenza di una disponibilità di parcheggio pari a quella prevista per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comunque non inferiore agli standard di parcheggio previsti dal PRG o dal PGT vigente, con le seguenti ulteriori precisazioni:

- a) non si applica la possibilità di monetizzare, anche nel caso in cui ciò sia previsto dallo strumento urbanistico;
- b) l'obbligo di dotarsi di parcheggi vige per le sale giochi di nuova formazione, ancorché in sostituzione di altre attività commerciali esistenti.
- c) i parcheggi possono venire acquisiti anche in un raggio di 50 m dal sito; tale acquisizione deve essere comprovata con scrittura notarile registrata e trascritta con cui vengono ceduti all'Amministrazione Comunale o con cui viene costituita sugli stessi servitù di uso pubblico.

2. E' vietata l'apertura di Sale Giochi negli edifici sottoposti a vincolo di tutela storico-culturale ai sensi della parte seconda, titolo I del codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n.42/2004).

ART. 16 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. All'atto della presentazione della domanda, al soggetto interessato sarà rilasciata una ricevuta contenente le seguenti indicazioni:

- a) Ufficio Comunale competente
- b) Oggetto del procedimento
- c) Responsabile del procedimento
- d) Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
- e) Il termine di conclusione del procedimento, non superiore a 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione sono comunicate all'interessato da parte del Responsabile del procedimento e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione.

4. E' facoltà del Responsabile del procedimento predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione necessaria ai fini della valutazione della sicurezza, dell'ordine pubblico e per motivi igienico sanitari.

5. Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda all'Ufficio Protocollo, o dalla data di deposito di eventuale documentazione integrativa, il Responsabile dell'ufficio Commercio comunica all'interessato l'accoglimento o il rigetto della richiesta presentata per l'apertura o il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi.

6. Al fine del rilascio dell'autorizzazione il Responsabile dell'Ufficio comunale competente:

- a) accerta il possesso dei requisiti morali di cui al precedente art.5
- b) accerta la conformità dei locali allo strumento urbanistico, alla verifica dei parcheggi, ed ai criteri prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria
- c) accerta la conformità dei locali ai criteri stabiliti con D.M. dell'Interno 17/12/1992, n.564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegli abilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva anche per i locali oggetto di titolo abilitativo per esecuzione di opere edili che comportino ampliamento; di tale situazione deve essere fatta annotazione a titolo prescrittivo nell'autorizzazione o nella comunicazione di rilascio dell'autorizzazione. In ogni caso la verifica della sorvegli abilità deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.

7. Prima della adozione del provvedimento di rigetto, il Responsabile dell'Ufficio comunale comunica, ai sensi dell'art.10-bis della Legge n.241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, indicando altresì al ricorrente la possibilità di presentare per iscritto entro 10 giorni, le proprie osservazioni e/o controdeduzioni corredate eventualmente, di documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni, il Responsabile dell'Ufficio comunale ne dà ragione nella motivazione del provvedimento finale.

8. Una volta comunicato il diniego, la domanda si intende definitivamente respinta e non potrà più essere considerata, fermo restando il diritto dell'interessato alla presentazione di una nuova istanza.

9. Il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art.19, 4° comma, del D.P.R. n.616/77 e comunicato al Prefetto ed al Questore e può essere sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta degli stessi.



ART.17 - TRASFERIMENTO DI SEDE DELLE ATTIVITA AUTORIZZATE

1. Il trasferimento di sede di un'attività di sala giochi è a tutti gli effetti soggetto al rilascio di una nuova autorizzazione, per l'ottenimento della quale devono essere posseduti tutti requisiti previsti per le nuove aperture.
2. Con il rilascio della nuova autorizzazione per trasferimento cessa di avere efficacia l'autorizzazione originaria.
3. Le modalità procedurali così come gli allegati da presentare con la domanda, sono le stesse previste per la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione regolamentate nel precedente art.14.
4. Il titolare dell'autorizzazione di un esercizio con attività sospesa che richieda il trasferimento di sede del medesimo, anche per subingresso con atto tra vivi, e tenuto ad attivare l'esercizio nella nuova localizzazione entro la data di scadenza della sospensione. Qualora tale periodo sia insufficiente, per motivi oggettivi, potrà richiedere la concessione di ulteriore periodo di sospensione debitamente motivata. Scaduto tale termine senza aver attivato la nuova sede, l'autorizzazione decade.

ART.18 - SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA DI SALE GIOCHI

1. Il trasferimento della gestione e della titolarità di una sala giochi per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione relativa.
2. Il subingresso in proprietà (per atto tra vivi o per causa di morte) dell'attività e soggetto a S.C.I.A. (art.19, Legge n.241/90), da presentare all'ufficio comunale competente e determina la nuova intestazione dell'autorizzazione al subentrante.
3. Nella S.C.I.A., da presentare entro trenta giorni dall'atto di trasferimento pena la decadenza del diritto al subentro, il soggetto interessato (titolare o legale rappresentante in caso di società), deve indicare le proprie generalità e dichiarare, sotto forma di autocertificazione, di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente regolamento ed allegare l'originale dell'autorizzazione preesistente.
4. La segnalazione deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto trasferimento dell'attività (dichiarazione del notaio e successiva esibizione dell'atto notarile in originale o in copia autentica oppure, copia registrata dell'atto testamentario, ove esiste, o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art.47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, che comprovi il titolo di successione -subingresso per causa di morte-).
5. Essendo le licenze di polizia "personali", solo alla presentazione della S.C.I.A. di subingresso all'Ufficio comunale, il subentrante, se in possesso dei requisiti di legge, può esercitare legittimamente ed immediatamente l'attività.
6. L'Ufficio comunale competente accerta la rispondenza dei contenuti della segnalazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 45 giorni; qualora non si verifichi tale corrispondenza ne da notizia all'interessato, fissando un termine non inferiore a 30 giorni per la regolarizzazione della procedura (salvo proroga in caso di comprovata necessità), decorso il quale il Responsabile dell'ufficio comunale competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, facendo salva la possibilità di applicare le sanzioni previste per il mancato rispetto delle normative di legge e del presente regolamento.
7. In caso di subingresso per causa di morte, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. Il Responsabile dell'ufficio comunale competente può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente regolamento.
8. Nel caso che una attività di sala giochi venga ceduta in gestione, occorre seguire la seguente procedura:
 - a) segnalazione del titolare dell'esercizio di subingresso per gestione, corredata da copia del contratto di gestione;
 - b) deposito presso l'ufficio comunale competente delle autorizzazioni o prese d'atto del cedente;
 - c) rilascio da parte dell'Ufficio comunale competente al gestore, che deve avere i requisiti fin dal momento di stipula del contratto, delle stesse autorizzazioni, con l'annotazione "si rilascia in qualità di gestore pro-tempore fino al ...",
9. Alla scadenza del periodo di gestione, se la gestione viene prorogata si annoterà la proroga sull'autorizzazione del gestore. In caso contrario, l'autorizzazione intestata al gestore verrà, previa domanda presentata dall'interessato e corredata dei relativi documenti, revocata e reintestata al precedente titolare. Qualora il titolare non inoltri la domanda o comunicazione di reintestazione e non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data di cessazione della gestione, salvo proroga motivata, decade dal diritto di esercitare l'attività.



ART.19 - VARIAZIONE DI SUPERFICIE

1. La variazione di superficie di una sala giochi è soggetta alla S.C.I.A. redatta ai sensi dell'art.19 della legge n.241/1990 , utilizzando la procedura telematica indicata nel sito internet del Comune di Cavenago di Brianza.
2. Alla segnalazione dovrà essere allegata la documentazione indicata nell'art.14 del presente regolamento.
3. Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali anche in caso di ampliamento o di modifiche strutturali.

ART.20 - SORVEGLIABILITA' ED ISPEZIONABILITA DEI LOCALI ADIBITI A SALE GIOCHI

1. I titoli autorizzativi per esercitare un'attività di sala giochi possono essere negati o revocati qualora i locali in cui si esercita l'attività non si prestino ad essere convenientemente sorvegliati, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di attuazione del TULPS.
2. Ai fini della sorvegliabilità dei locali di sala giochi si applicano le disposizioni di cui al D.M. n.564/1992 e s.m.i.
3. A tal fine risulta necessario che gli stessi presentino le seguenti caratteristiche:
 - a. Sorvegliabilità esterna:
 - a1. i locali adibiti a sale gioco devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie di accesso o d'uscita;
 - a2. le vie di accesso e di uscita non possono essere utilizzate per l'accesso ad abitazioni private e devono essere ben visibili ed identificabili mediante insegne o targhe anche luminose;
 - a3. l'accesso ai locali deve avvenire senza impedimenti od ostacoli e tramite una porta che consenta la libera apertura dall'esterno;
 - b. Sorvegliabilità interna:
 - b1. le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serrature che non consentano un immediato accesso;
 - b2. eventuali locali interni non aperti al pubblico debbono essere indicati al momento della richiesta del titolo autorizzativo o alla presentazione della denuncia di inizio attività;
 - b3. nei locali non vi devono essere porte che consentano di accedere a dimore o spazi privati;
 - b4. i locali chiusi al pubblico devono essere identificati mediante targhe od altre indicazioni.
4. Non può essere impedito agli organi di polizia preposti al controllo l'accesso ai locali aperti al pubblico ed ai locali non aperti al pubblico.
5. I videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS, di cui è vietato l'utilizzo ai minori di anni 18, devono essere installati in una apposita area specificatamente dedicata, ben identificabile dagli avventori mediante installazione di idonei cartelli ben identificabili e leggibili. L'ingresso nell'area è vietata ai minori di anni 18.
6. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi. L'eventuale utilizzo di aree esterne per la collocazione di giochi può essere consentita soltanto per i giochi elettromeccanici per bambini tenendo conto dello spazio a disposizione del richiedente che deve essere adiacente al fabbricato stesso e non intralciare il passaggio. L'esercente deve rispettare il Regolamento comunale occupazione spazio pubblico.

ART.21 - CRITERI GENERALI PER L'ORARIO DI ESERCIZIO

1. Il Sindaco, nel rispetto delle procedure e delle competenze di cui all'art. 50 del d.lgs. n.267/00, (Testo Unico degli Enti Locali) fissa l'orario di apertura e chiusura delle attività delle sale giochi, in base alle seguenti indicazioni:
 - a) apertura non prima delle ore **14,00**;
 - b) chiusura non oltre le ore **22,00**;
2. Il Sindaco può ridurre la fascia oraria di un determinato esercizio tenuto conto della collocazione dello stesso in zone residenziali e/o a prevalente destinazione residenziale, ove vengano riscontrati casi di superamento dei limiti di rumore consentiti dalla vigente normativa e/o episodi di disturbo e intralcio della viabilità, o qualora ne ricorrano motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico, al fine di limitare od eliminare problemi legati ad assembramenti od affollamenti pericolosi nonché disturbo della quiete pubblica.
3. L'ordinanza potrà prevedere particolari fasce orarie di accesso alle sale giochi nel periodo scolastico da parte dei minorenni.
4. Le sale giochi ubicate nei Centri Commerciali di medie e grandi strutture di vendita e, in generale, nelle grandi strutture di vendita, mantengono gli orari di apertura e chiusura del Centro Commerciale nel quale sono inserite.

ART.22 - OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI SUGLI ORARI

1. Il titolare delle autorizzazioni/licenze di cui agli art. 86 e 88 del TULPS, hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato, che può essere differenziato per giorni della settimana e



per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti fissati dall'ordinanza di cui al precedente art.21 e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno, che all'esterno del locale.

2. L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

3. La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio sia di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.

4. Le sale gioco ubicate all'interno di centri commerciali o strutture polifunzionali seguono gli orari di apertura e chiusura principali degli stessi.

5. L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare al Comune con almeno due giorni d'anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.

6. Qualora il titolare di una sala giochi chiuda temporaneamente l'esercizio per un periodo superiore a otto giorni deve darne comunicazione scritta al Comune indicando la data di inizio e l'esatto periodo di chiusura; tale comunicazione deve pervenire al Comune almeno 2 giorni prima dell'inizio della chiusura.

7. Il periodo di riposo per ferie, se superiore agli otto giorni, dovrà essere comunicato con nota scritta al Comune.

ART.23 - ATTIVITA' CONGIUNTA AD ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

1. Di norma non è possibile la coesistenza dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di sala giochi nei medesimi locali, fatti salvi i seguenti casi:

a) le due attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate nel medesimo locale ma a condizione che l'attività di sala giochi sia prevalente, dove per attività prevalente si intende quella definita dall'art.68, comma 4, della L.R. n.6/2010 ("... nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione.."), che gli orari praticati anche dall'attività di somministrazione siano quelli previsti per la sala giochi e che l'attività di somministrazione sia all'interno al locale e non comunichi direttamente sulla pubblica via; l'attività di somministrazione non deve essere pubblicizzata con insegne o altre modalità;

b) le due attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate nel medesimo locale, ma il numero massimo di giochi installabili è quello previsto dal Decreto direttoriale 27/10/2003 per i bar e similari o i ristoranti e similari.

2. Nelle sale giochi è ammessa l'attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici nel rispetto della normativa che disciplina la materia.

ART. 24 – INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI E VIDEOGIOCHI

1. L'installazione degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS, in esercizi pubblici, diversi dalle sale gioco (es. bar, ristoranti, strutture ricettive alberghiere, ecc) e nei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, autorizzati in modo diretto o indiretto ai sensi dell'art.86 commi 1 e 2 del TULPS, ovvero nelle agenzie per la raccolta di scommesse, e nei punti di vendita commercializzanti giochi pubblici di cui all'art.38 commi 2 e 4 del D.L. n.223/06 convertito in L. n.248/06 del gioco di cui decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29 (sale bingo) già autorizzate ai sensi dell'art.88 del TULPS, non è soggetta ad alcun obbligo se non quelli indicati nei commi successivi.

2. Nel caso di prima installazione degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS, negli esercizi di cui al precedente comma 1, l'esercente è tenuto a presentare SCIA avente la finalità di rendere espressa la volontà dell'esercizio del gioco ed ottenere una copia vidimata dal Comune, della tabella dei giochi proibiti.

3. Ai fini della verifica di cui al comma precedente, il titolare deve riportare nella SCIA, utilizzando la procedura telematica indicata nel sito internet del Comune di Cavenago di Brianza, le seguenti indicazioni:

a) le generalità del richiedente:

- se persona fisica: il nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale e l'eventuale partita IVA;

- se persona giuridica o società: le generalità del legale rappresentante nonché la denominazione o ragione sociale della società, sede legale, numero di codice fiscale e l'eventuale partita IVA;

b) precisa ubicazione dell'esercizio e l'eventuale insegna;

c) il numero dell'autorizzazione comunale in possesso e la tipologia di attività svolta (es. bar, ristorante, albergo, ecc.);

d) dichiarazione che ciascun apparecchio, identificato con un apposito codice inserito in targhetta inamovibile, è munito di nulla osta rilasciato dal Ministero delle Finanze Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nonché della relativa scheda esplicativa e del registro delle manutenzioni straordinarie e che, in caso di sostituzione con altri apparecchi di gioco, gli stessi saranno comunque sostituiti con altri muniti di nulla osta rilasciato dal Ministero delle Finanze



Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

e) dichiarazione che gli apparecchi o congegni previsti all'art.110 commi 6 del TULPS, non sono contigui a quelli di cui alle altre tipologie;

f) il nominativo del distributore di videogiochi oppure del rivenditore degli stessi con gli estremi della propria autorizzazione abilitante per tale attività.

g) dichiarazione di rispettare le disposizioni urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie, di polizia amministrativa locale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro;

h) dichiarazione di aver preso visione e l'impegno di rispettare il presente regolamento;

i) la richiesta di rilascio di copia della tabella dei giochi proibiti vidimata dal comune al fine di adempiere alle previsioni di cui all'art. 110 comma 1 del TULPS e art. 195 di Reg. Att. TULPS.

4. Alla SCIA contestualmente dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) planimetria dei locali in scala 1:100 riportante la suddivisione degli spazi e con l'indicazione d'uso interno degli stessi e la superficie in metri quadrati;

b) elenco contenente il numero e la descrizione del tipo dei giochi e dei videogiochi, in base alla classificazione in uso sulla base dei dati tecnici delle case produttrici dei medesimi nonché le copie dei nulla-osta rilasciati dall'A.A.M.S. per gli apparecchi installati;

c) relazione previsionale di impatto acustico di cui alla legge n. 447/95, alla legge regionale n. 13/2001 ed alla D.G.R. n. VII/8313 del 2002 oppure autocertificazione sostitutiva;

d) copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno.

5. L'installazione degli apparecchi può essere effettuata contestualmente alla presentazione della segnalazione agli uffici comunali ma la loro attivazione e comunque subordinata al rilascio della copia della tabella dei giochi proibiti e alla sua esposizione nei locali interessati ai giochi.

6. L'esercente è tenuto al rispetto delle disposizioni sul numero massimo di apparecchi installabili, sull'esposizione dei titoli informativi e della disciplina degli orari di esercizio.

7. Gli apparecchi o congegni di cui all'art.110, comma 6, del TULPS non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino in ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze dei luoghi di culto.

8. Ai sensi dell'art.2, comma 3, del Decreto direttoriale Ministero Economia 18/1/2007, il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110, comma 6, del TULPS, installati per la raccolta di gioco nelle sale giochi, non può superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.

9. Ai sensi dell'art.3, comma 3, del Decreto interdirettoriale del 27/10/2003 l'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni nei seguenti esercizi: bar ed esercizi assimilabili, ristoranti ed esercizi assimilabili, stabilimenti balneari, alberghi ed esercizi assimilabili e nei circoli privati, non deve riguardare esclusivamente l'installazione, nei limiti quantitativi previsti, degli apparecchi o congegni previsti all'art.110, comma 6, del TULPS; nelle stesse tipologie di esercizi, gli apparecchi di cui all'art.110 comma 6 del TULPS, non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie. Non è consentita l'installazione di apparecchi nelle sale da pranzo dei ristoranti.

10. Nelle sale bingo, gli eventuali apparecchi da intrattenimento di cui al presente articolo, sono collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

11. Nelle agenzie di scommessa ed altri punti di vendita, previsti dall'articolo 38, commi 2 e 4, del D.L. n.223/06, convertito dalla L. n.248/06, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici, nelle sale bingo, nelle sale giochi e negli alberghi e locande, gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, devono essere collocati in aree specificatamente dedicate e separate dalle quelle in cui siano installati apparecchi di tipologie diverse.

12. Negli esercizi commerciali, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati o pubblici esercizi diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui all'art.86 commi 1 e 2 o dell'art.88, il numero massimo di apparecchi installabili e quello determinato per la tipologia "bar ed esercizi assimilabili" indicata nel Decreto interdirettoriale del 27/10/2003.

13. Gli apparecchi da gioco installati presso circoli privati devono essere utilizzati solo da coloro i quali siano muniti di regolare tessera associativa.

14. L'installazione degli apparecchi da gioco non deve in alcun modo mutare le caratteristiche dell'attività principale e gli stessi apparecchi dovranno essere collocati in modo da non intralciare il regolare flusso e deflusso della clientela.

ART. 25 – AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI GIOCHI LECITI IN ESERCIZI COMMERCIALI

1. L'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 commi 6 e 7, del TULPS, in esercizi commerciali, sulle aree aperte al pubblico, in circoli privati e sedi delle associazioni che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della



licenza per la somministrazione di cibi e bevande, diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo e al secondo comma dell'art. 86 del TULPS, è assoggettata al rilascio di autorizzazione da parte del Comune, ai sensi dell'art.86, comma 3, del TULPS.

2. La domanda in bollo, da inoltrarsi all'Ufficio commercio, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) le generalità del richiedente:

a. se persona fisica: il nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale e l'eventuale partita IVA;

b. se persona giuridica o società: le generalità del legale rappresentante nonché la denominazione o ragione sociale della società, sede legale, numero di codice fiscale e l'eventuale partita IVA;

2. certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali di cui alla legge n.575/65 s.m.i e degli artt. 11, 12 e 92 del TULPS;

3. dichiarazione di rispettare le disposizioni urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie, di polizia amministrativa locale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro;

4. il nominativo del distributore di videogiochi oppure del rivenditore degli stessi con gli estremi della propria autorizzazione abilitante per tale attività.

5. la richiesta di rilascio di copia della tabella dei giochi proibiti vidimata dal comune al fine di adempiere alle previsioni di cui all'art. 110 comma 1 del TULPS e art. 195 di Reg. Att. TULPS

3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) fotocopia del documento di identità e, per i cittadini che non appartengono ad uno stato dell'Unione Europea, copia del permesso di soggiorno;

b) planimetria dei locali in scala 1:100 riportante la suddivisione degli spazi e con l'indicazione d'uso interno degli stessi e la superficie in metri quadrati;

4. Prima del ritiro dell'autorizzazione devono essere presentati i seguenti documenti:

a) elenco contenente il numero e la descrizione del tipo dei giochi e dei videogiochi, in base alla classificazione in uso sulla base dei dati tecnici delle case produttrici dei medesimi nonché le copie dei nulla-osta rilasciati dall'A.A.M.S. per gli apparecchi installati;

b) relazione previsionale di impatto acustico di cui alla legge n. 447/95, alla legge regionale n. 13/2001 ed alla D.G.R. n. VII/8313 del 2002 oppure autocertificazione sostitutiva;

c) una marca da bollo da apporre sull'autorizzazione.

5. E' facoltà del responsabile del procedimento predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione necessaria ai fini della valutazione della sicurezza, dell'ordine pubblico e per motivi igienico sanitari.

6. L'autorizzazione si intende assentita qualora entro 30 giorni dal ricevimento della domanda il Responsabile dell'ufficio comunale competente non abbia rilasciato l'autorizzazione oppure non abbia comunicato l'eventuale diniego.

7. L'attività deve essere iniziata entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione o dal maturare del silenzio assenso.

8. Devono essere rispettate le disposizioni sul numero massimo di apparecchi installabili, sull'esposizione dei titoli informativi, sul rispetto della disciplina degli orari di esercizio.

9. In caso di modifica dell'attività, subingresso o cessazione della stessa, si applicano le disposizioni degli artt.8 e 18 del presente Regolamento.

10. L'autorizzazione può essere revocata o sospesa per i motivi indicati nei precedenti artt.7 e 9

11. Qualora ne ricorrano gli estremi, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 110 commi 9, 10 ed 11 del TULPS.

ART. 26 - ATTIVITA DI DISTRIBUZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI DI INTRATTENIMENTO

1. L'attività di distribuzione di videogiochi di cui all'art.110, commi 6 e 7, del TULPS e sottoposta ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 86, comma 3, del TULPS.

2. La domanda in bollo, indirizzata al Comune, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità del richiedente:

a. se persona fisica: il nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale e l'eventuale partita IVA;

b. se persona giuridica o società: le generalità del legale rappresentante nonché la denominazione o ragione sociale della società, sede legale, numero di codice fiscale e l'eventuale partita IVA;

b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali di cui alla legge n. 575/65 s.m.i e degli artt. 11, 12 e 92 del TULPS;

c) l'ubicazione dei locali se viene svolta l'attività di deposito.

3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:



- a) fotocopia del documento di identità e, per i cittadini che non appartengono ad uno stato dell'Unione Europea, copia del permesso di soggiorno;
- b) copia dei nulla osta per gli apparecchi e congegni rilasciati dall'A.A.M.S;
- c) DIAP regionale nel caso di contestualità con l'attività di deposito e/o manutenzione e riparazione.
4. E' facoltà del Responsabile del procedimento predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione necessaria ai fini della valutazione della sicurezza, dell'ordine pubblico e per motivi igienico sanitari. L'autorizzazione si intende rilasciata qualora entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il Responsabile del Settore non abbia comunicato l'eventuale diniego.
5. In caso di modifica dell'attività, subingresso o cessazione della stessa, si applicano le disposizioni degli artt.8 e 18 del presente Regolamento.
6. L'autorizzazione può essere revocata o sospesa per i motivi indicati nei precedenti artt.7 e 9.
7. Qualora ne ricorrano gli estremi, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 110 commi 9, 10 ed 11 del TULPS.

ART. 27 - NUMERO DI APPARECCHI INSTALLABILI

1. Il numero massimo di apparecchi da gioco di cui all'art.110, commi 6 e 7 del TULPS, installabili in ciascun esercizio autorizzato è di competenza dello Stato, come stabilito dall'art.22 della Legge n.289/2002 e definito con decreti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 ottobre 2003, del 18 gennaio 2007 e provvedimenti successivi.

ART. 28 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. Nell'ambito di sagre, fiere e altre manifestazioni, possono essere rilasciate autorizzazioni per sale giochi valide esclusivamente per il periodo della manifestazione principale.
2. Le attività di cui al comma precedente, sottostanno alle disposizioni del presente regolamento, in quanto applicabili, fatta eccezione per il rispetto delle distanze da luoghi sensibili di cui alla lettera A) del comma 1 del precedente art.15.
3. Eventuali richieste di autorizzazioni temporanee per l'esercizio di sale giochi diverse da quelle di cui all'art.14 presentate da esercenti in possesso dell'autorizzazione per spettacoli viaggianti di cui alla Legge n.337/68 come modificata dal D.P.R. n.394/94 e s.m.i., devono essere valutate in base alla normativa sugli spettacoli viaggianti e ai vigenti regolamenti comunali in materia.

TITOLO III NORME FINALI

ART. 29 - ATTIVITA DI CONTROLLO ED ISPEZIONE

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale, ed ogni altro agente appartenente alle forze di polizia di sicurezza e giudiziaria, hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette alla disciplina del presente Regolamento, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti statali, regionali o comunali

ART. 30 - SANZIONI

1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto da altre norme e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, integrate, ove ne ricorrano gli estremi, dalle disposizioni dettate dall'art. 17, 17bis, 17 ter, 17quater, 17 quinquies e 17 sexies del TULPS.
2. Fatto salvo quanto sopra, l'inosservanza delle altre prescrizioni previste dal presente Regolamento, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 75,00 a Euro 500,00 (ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000).
3. Il Responsabile dell'Ufficio comunale preposto al rilascio delle autorizzazioni per l'attività di sale giochi applica le sanzioni amministrative, adotta i provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione e della chiusura dell'esercizio.
4. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il trasgressore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.
5. L'Autorità competente a decidere sulle memorie difensive eventualmente presentate dal trasgressore entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento infrazione, ai sensi dell'art.18 della Legge n.689/81 viene individuata nel Sindaco del Comune di Cavenago di Brianza.
6. L'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

ART. 31 - RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia.

ART. 32 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento composto da 32 articoli entra in vigore, a norma dell'art.134 del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs n.267/2000 e richiamato dell'art.6 dello Statuto comunale, dopo il decimo giorno.



dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme e disposizioni in materia emanate in precedenza dagli organi comunali.

3. Gli eventuali atti normativi comunitari, statali o regionali di cui al presente regolamento, si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia, purché compatibili. All'aggiornamento formale provvederà l'organo consiliare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal predetto T.U.EE.LL.

4. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della Legge n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perche ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

5. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune di Cavenago di Brianza.

